

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, IL COMUNE DI MONTESE E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA.

Presso la sede dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in Viale Martiri della Libertà 34 a Modena (MO)

TRA

l'Unione Terre di Castelli, con sede in Vignola (MO), Via G.B. Bellucci 1, P.IVA n. 02754930366, rappresentata nel presente atto dall'Arch. Umberto Visone, nato a Ottaviano (NA) il 24/03/1968, C.F. VSNMRT68C24G190M, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione di Comuni medesima nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta n. 71 del 13/07/2016, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di Montese, con sede in Montese (MO), Via Pilone 178, P.IVA n. 00273460360 rappresentato nel presente atto dal Sig. Romolo Michelini, nato a Montese (MO) il 13/02/1957, C.F. MCHRML57B13F642K, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta n. 74 del 08/07/2016, esecutiva ai sensi di legge;

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con sede in Modena (MO) – Viale Martiri della Libertà 34 - (C.F. 94164020367 e Part. IVA 03435780360), rappresentato nel presente atto dal Sig. GIOVANNI BATTISTA PASINI, nato a Lama Mocogno (MO) il 13/01/1953, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo nella sua qualità di Presidente pro-tempore, a ciò autorizzato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 39 del 20/05/2016, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO

CHE gli Enti che intervengono nel presente atto hanno recentemente formalizzato, attraverso i propri organi competenti, un accordo volto ad esercitare in forma associata le funzioni amministrative loro attribuite in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei dalla Legge Regionale 02/04/1996 n.6 e smi;

CHE nell'ambito del suddetto accordo veniva individuato nell'Ente parchi Emilia Centrale il soggetto convenzionato deputato alla gestione amministrativa delle autorizzazioni alla raccolta ed al rendiconto finanziario di gestione delle attività connesse;

CHE gli Enti convenzionati stabilivano inoltre di programmare ed attuare interventi di valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale mediante la manutenzione ed il recupero della rete sentieristica, utilizzando allo scopo parte degli introiti derivanti dal rilascio dei tesserini a pagamento per la raccolta funghi, ed integrando la somma individuata con una ulteriore quota parte a carico degli Enti medesimi.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO AGLI ATTI DELL'ENTE

Rubiera (RE), 08/09/2016

Il Responsabile del Servizio di Segreteria

Giuliano Pozzi

Ente Gest. Parchi e Bio. E.C.
Repertorio interno contratti
N. 0000029 del 08/09/2016
Class: 1-20-04 Fasc: 2016/1



TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente accordo la realizzazione di un progetto di manutenzione della rete sentieristica, esterna al perimetro del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, ricadente nel territorio dei Comuni convenzionati di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca e Montese.

I lavori di manutenzione, ordinaria e/o straordinaria potranno interessare unicamente le tratte escursionistiche segnalate dai suddetti Comuni per i rispettivi territori di competenza, nonché rappresentate su cartografia adeguata resa disponibile dal Comune medesimo, computati secondo il prospetto che segue:

Ente	Km rete sentieristica	%
Comune di Guiglia	26	11
Comune di Marano S.P.	30	13
Comune di Zocca	45	19
Comune di Montese	135	57
Totale	236	100

Art. 2 - Contenuti, del progetto, modalità organizzative e gestionali

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale assume il coordinamento e la gestione degli interventi e dovrà assicurarne l'esecuzione secondo le modalità previste dal presente accordo. La progettazione esecutiva degli interventi annuali, da redigersi a cura dell'Ente medesimo entro la primavera di ogni anno, dovrà essere preceduta da una attenta verifica dei lavori da eseguire, raccogliendo a tale scopo anche le segnalazioni dei Comuni convenzionati, che dovranno pervenire entro il 31 marzo precedente.

La verifica dei percorsi sarà effettuata da personale incaricato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in possesso di adeguata professionalità e competenza; la verifica dovrà concludersi con una relazione di dettaglio degli interventi da realizzarsi, ed il progetto un congruo monte ore per l'esecuzione dei lavori di sfalcio, eliminazione di vegetazione infestante, opere di manutenzione straordinaria di modesta entità, manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. I lavori, siano essi di manutenzione ordinaria quanto straordinaria, dovranno concludersi entro il 30 giugno.

Art. 3 - Quadro finanziario

La somma complessiva a disposizione per la realizzazione degli interventi previsti dal presente accordo è fissata in euro 14.500,00, da ripartirsi fra gli Enti convenzionati secondo lo schema che segue:

Ente	Quota parte
Ente Parchi Emilia Centrale	€ 6.500,00
Comune di Guiglia	€ 880,00
Comune di Marano S.P.	€ 1.040,00
Comune di Zocca	€ 1.520,00
Comune di Montese	€ 4.560,00
Totale	€ 14.500,00

Il riparto di spesa fra i Comuni è calcolato in base ai chilometri di percorso presenti nei rispettivi territori, mentre la quota a carico dell'Ente Parchi Emilia Centrale è concordata dagli Enti convenzionati e fissata in euro 6.500,00. Della quota a carico dell'Ente Parchi Emilia Centrale euro 2.500,00 saranno destinati ad interventi da attuarsi sulla rete sentieristica del Comune di Montese, mentre i restanti 4.000,00 euro saranno destinati ad interventi nei Comuni di Guiglia, Marano e Zocca proporzionalmente ai chilometri di percorso presenti in ciascun comune

Entro il 15 Aprile di ogni anno i Comuni convenzionati dovranno far pervenire all'Ente Parchi Emilia Centrale l'atto di impegno della quota a loro carico; il mancato rispetto di tale termine comporterà l'esclusione dal progetto per l'annualità in corso.

Art. 4 - Rapporti economici fra gli Enti

Le quote di partecipazione così come stabilite al precedente articolo "3" dovranno essere versate dai Comuni convenzionati all'Ente Parchi Emilia Centrale entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ente stesso della richiesta di saldo e del certificato di regolare esecuzione.

In caso di mancato versamento delle quote i Comuni inadempienti saranno esclusi dal progetto per l'anno successivo.

Art. 5 - Durata

Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2019 e potrà essere rinnovata per eguale periodo previa approvazione degli organi competenti degli Comuni convenzionati.

Letto, approvato e sottoscritto:

per l'UNIONE TERRE DI CASTELLI
Umberto Visone (f.to 18/08/2016)

per il COMUNE DI MONTESE
Romolo Michelini (f.to 22/08/2016)

per l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE
Giovanni Battista Pasini (f.to 05/09/2016)

(Originale firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005, art. 3-bis, comma 4.ter)

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955.